CONTRATTO PROVINCIALE
COOP. SOCIALI BERGAMO

CISL FISASCAT

Il giorno 29 aprile 2002 presso la sede di Confcooperative Bergamo si sono riuniti:

- Confcooperative-Federsolidarietà rappresentata dai sigg. Rota Franco, Gianluigi Brioschi, assistiti dal sig. Venturi Mario Presidente Provinciale Confcooperative e dal sig. Sergio Bonetti segretario Confcooperative Bergamo
- ALCST-LegaCoop rappresentata dalla sig.ra Barbara Sana e assistita dal sig. Felice Romeo vice presidente regionale ALCST-Legacoop
- Fisascat Cisl e FPS Cisl rappresentata dai sigg. Sergio Carminati e Alberto Citerio, assistiti dal sig. Patrizio Fattorini segretario UST CISL Bergamo
- F.P. Cgil rappresentata dai sigg. Luisa Carminati, Giuseppe Zeziola, assistiti dal sig. Giacomo Pessina segretario provinciale F.P. Cgil
- F.P.L. Uil rappresentata dal sig. Giovanni Mangili

allo scopo di analizzare le richieste contenute nella "Piattaforma di rivendicazioni" presentata dalle OO. SS., il giorno 10/04/2001 in conformità all'art. 10 – punto 2° del CCNL Cooperative Sociali del 08/06/2000 e al Protocollo d'intesa Regionale del 13/03/2001 sottoscrivendo un accordo sulle materie sotto indicate rientranti pertanto nel Contratto Integrativo Provinciale.

PREMESSA

- A seguito del Protocollo d'intesa regionale della Lombardia del 13/03/01 tra le organizzazioni firmatarie il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali, che individua nella provincia l'ambito in cui articolare la contrattazione territoriale di cui all'art. 10 del CCNL, le organizzazioni sindacali FISASCAT/CISL, FPS/CISL, Funzione Pubblica/CGIL, FPL/UIL e le organizzazioni di rappresentanza delle Cooperative Confcooperative Bergamo/Federsolidarietà e ALCST/Legacoop di Bergamo, concordano quanto segue:
- il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti e soci-lavoratori subordinati come previsto anche dalla legge 142/01, gli apprendisti e i lavoratori con CFL operanti nelle attività svolte dalle cooperative d'inserimento lavorativo, o impiegati nei servizi socio-assistenziali-sanitari-educativi siti nel territorio provinciale bergamasco gestiti anche da Cooperative Sociali con sede legale extra-provinciale.

Il Contratto Integrativo è strutturato come segue:

ART. 1) DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

A) L'art. 68 del CCNL è così precisato ed integrato:

- Il diritto ai benefici previsti dall'art. 68 può essere richiesto ed esercitato da tutti i lavoratori, in forza alla cooperativa, per frequentare qualsiasi corso di studio, anche privato, abilitante a titolo professionale, diploma o laurea riconosciuta, compresi corsi universitari di tutte le discipline rientranti nell'offerta scolastica.
- Il diritto si esercita, in assenza di accordi aziendali con altre indicazioni, solo a titolo individuale con pieno riconoscimento di quanto previsto dall'art. 68 (150 ore) per mezzo di richiesta formale: l'anzianità della richiesta, formalizzata, farà testo per l'assegnazione delle priorità.
- Ogni altra forma di distribuzione alternativa del diritto (esempio: suddivisione del monte ore complessivo su più beneficiari) potrà essere ricercata e concordata mediante accordi aziendali.
- Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.
- Il diritto sarà praticato in coincidenza dell'orario di lavoro con gli orari scolastici di frequentazione dei corsi, opportunamente documentati: sono escluse dai permessi retribuiti per frequenza ai corsi (150 ore) le ore utili per sostenere prove d'esame garantite, ai sensi di legge 300/70 e in conformità al citato art. 68 comma 1 punto 3.

B) L'art. 69 del CCNL è così precisato ed integrato:

- Il diritto compete a tutti i lavoratori in forza alla Cooperativa per frequentare corsi, anche di natura privata, di aggiornamento e di qualificazione-riqualificazione che abbiano specifico riferimento alla mansione attribuita o ai servizi prestati dalla Cooperativa.
- Il diritto dovrà essere richiesto ed esercitato a titolo individuale nella misura piena prevista dal CCNL (100 ore annue per ogni lavoratore) per mezzo di richiesta formale: l'anzianità della richiesta, formalizzata, farà testo per l'assegnazione delle priorità; ogni altra forma di distribuzione alternativa del diritto (esempio: suddivisione del monte ore complessivo su più beneficiari) potrà essere ricercata e concordata solo mediante accordi aziendali.
- Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.
- I permessi indicati all'art. 69 CCNL potranno essere utilizzati per la frequenza ai corsi di aggiornamento-qualificazione-riqualificazione professionale compresi i percorsi di tirocinio

professionali, solo nel caso di coincidenza fra orari di lavoro e orari scolastici.
- Nel caso di corsi universitari o altri rientrabili nella sfera sia dell'art. 68 sia dell'art. 69, sarà facoltà della lavoratrice/lavoratore interessato farne richiesta decidendo la normativa da adottare.
- Per la frequenza dello stesso corso scolastico i benefici previsti all'art. 69 non sono cumulabili con i permessi di cui all'art. 68.

Nota a verbale:
Si precisa che quanto indicato ai punti precedenti esula dagli impegni formativi regolati dalla normativa vigente per i/le lavoratori/trici assunti con contratto di lavoro apprendistato, con particolare attinenza all'articolo 28 punto L e M del CCNL 08.06.2000.

ART. 2) UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO

- La Cooperativa potrà richiedere agli/lle operatori/trici in forza alla cooperativa di impiegare il proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, sia per situazioni contingenti determinatesi in relazione a bisogni dell'utenza, sia per servizi strutturali con necessità di spostamento nel territorio aventi le caratteristiche delle prestazioni domiciliari (esempio: SAD oppure ADI) o prestazioni similari.
- Nel caso di utilizzo del proprio mezzo sarà riconosciuto al lavoratore un indennizzo sotto voce di "Rimborso viaggi" pari a € 0.25 (L. 484) per ogni chilometro percorso: parimenti sarà riconosciuto un identico valore per i tragitti percorsi dai lavoratori tra la prima sede di servizio e l'ultima sede di servizio.
- Le parti convengono di incontrarsi per decidere gli opportuni aggiornamenti del valore del rimborso chilometrico a fronte di scostamenti consistenti dell'importo della benzina nell'ordine di un limite di variabilità del +/- 15% del prezzo convenzionale di 1 €.
- Le parti convengono inoltre di incontrarsi nel primo semestre del 2003 per ricercare soluzioni tese a soddisfare l'esigenza di una copertura assicurativa in grado di garantire i rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo di trasporto del dipendente non compresi nell'assicurazione obbligatoria verso terzi.

ART. 3) ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Per attività di soggiorno s'intende una prestazione di lavoro eseguita fuori sede con obbligo di soggiorno e permanenza notturna conseguente ad un'esplicita richiesta della Cooperativa.
L'eventuale richiesta della Cooperativa di incarico per un'attività di soggiorno non potrà essere vincolante ed è pertanto condizionata alla disponibilità e al consenso del lavoratore o lavoratrice interessata.

Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno spetta:
- la normale retribuzione ordinaria per ogni giorno di prestazione riferita all'orario di lavoro settimanale;
- una giornata di recupero per ogni giorno di soggiorno compreso il viaggio di andata;
- due giornate di recupero per le prestazioni svolte nelle giornate festive o di domenica;
- € 31 per ogni giornata di lavoro coincidente con l'attività di soggiorno compreso il giorno del viaggio di andata da erogarsi in busta paga sotto la voce "Trasferta".

Le giornate di recupero saranno godute entro 6 mesi dall'effettuazione del soggiorno, con modalità concordate tra il/la lavoratore/trice interessato/a e la cooperativa; qualora, per esigenze di servizio non fosse possibile il recupero delle giornate derivanti dal soggiorno effettuato, la cooperativa retribuirà i suddetti recuperi come ferie non godute, con le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, con le competenze del 12° mese successivo al soggiorno.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima che sia avvenuto il recupero delle giornate di soggiorno, nelle competenze dell'ultima mensilità prestate, dovrà essere riconosciuto il pagamento sotto la voce delle spettanze residue "ferie non godute" con le maggiorazioni contrattualmente previste per lavoro straordinario diurno.

ART. 4) INQUADRAMENTI

Con riferimento all'art. 10 punto 2 lettera D) del CCNL in vigore le parti convengono di integrare e modificare i seguenti profili professionali:

A) Alla figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, laddove richiesto dal servizio o nel caso di esplicita richiesta di svolgimento della mansione da parte della Cooperativa, è attribuito l'inquadramento del 4° livello CCNL con corresponsione di un'Indennità Professionale mensile del valore di € 62,00 lorde da riconoscersi nella retribuzione globale di fatto utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti, differiti.
L'indennità professionale di cui sopra sarà assorbita solo a fronte di eventuale riposizionamento della figura professionale dell'O.S.S. nella classificazione del CCNL, a seguito di futuri rinnovi del Contratto Nazionale o del C.I.P.

B) Il personale operante nella mansione d'Assistente Educatore per l'inserimento scolastico d'alunni portatori di Handicap, sarà inizialmente inquadrato nel 3° livello; il passaggio al livello superiore avverrà dopo 12 mesi di servizio effettivo, anche maturati in diversi appalti.
Per le lavoratrici/lavoratori che alla data del presente accordo svolgono la mansione di cui sopra, il calcolo dell'anzianità, unicamente ai fini del passaggio dal 3° al 4° livello, dovrà essere effettuato considerando l'anzianità pregressa senza riconoscimento alcuno di arretrati.

Nota a verbale:
In considerazione dell'evoluzione della figura professionale dell'assistente educatore negli appalti di assistenza all'handicap nelle scuole, e dei continui mutamenti e trasformazioni in atto nel sistema scolastico, le parti convengono di impegnare i rispettivi organismi nazionali affinché ricerchino le soluzioni più opportune per ridefinire l'inquadramento della specifica figura professionale all'interno del programmato confronto per il rinnovo del C.C.N.L. Cooperative Sociali.

Le parti convengono altresì di incontrarsi entro il primo semestre 2003, comunque a seguito del rinnovo del C.C.N.L., per una valutazione congiunta di eventuali diverse declaratorie riguardanti la figura professionale dell'assistente educatore.

ART. 5) ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23-7-1993 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive integrazioni.

CRITERI GENERALI

- L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo, e sarà erogato a tutte le lavoratrici e i lavoratori, come già specificato nella premessa di detto accordo, in forza alle cooperative sociali che prestano la loro attività in provincia di Bergamo.

- L'ERT è quantificato con un valore massimo annuo di € 260,00 pro-capite, uguale per tutti, per gli anni 2002, 2003, 2004, da erogarsi in relazione al conseguimento di obiettivi regolati dai seguenti indicatori:

A) L'ERT PRESENZA

- L'obiettivo dell'ERT presenza si consegue tramite la continuità-presenza delle prestazioni di lavoro individuali misurate nell'anno di competenza per tutti i lavoratori in forza alla cooperativa.
- L'ERT presenza sarà calcolato e corrisposto in relazione alla presenza individuale, considerando presenza la somma delle ore di lavoro ordinario e supplementare, permessi sindacali e RLS, ferie, festività infrasettimanali ex festività abolite, assemblee sindacali, infortunio riconosciuto dall'INAIL, maternità obbligatoria e maternità anticipata (ex L. 1204/71 art. 4 e 5)
- All'obiettivo dell'ERT presenza si assegna il 40% dell'ammontare complessivo dell'ERT, per un importo massimo di € 104,00 lorde annue pro-capite, corrispondenti a € 0,0526 orarie.

B) L'ERT ECONOMICO

- Al seguente obiettivo si assegna un'elargizione economica pari al 60% dell'ERT complessivo, per un importo annuo pro-capite, massimo di € 156,00 lorde: l'obiettivo sarà verificato sui risultati economici, conseguiti dalle Cooperative Sociali, che le parti firmatarie identificano nei seguenti parametri:

1) ANDAMENTO DEL FATTURATO, CON PESO PONDERALE DEL 30% SULL'ERT ECONOMICO

- Il parametro prenderà in considerazione la variazione di fatturato.
- Il parametro sarà costruito con la seguente metodologia:
 - somma del valore della produzione (voce del bilancio CEE) di tutte le cooperative in ciascuno dei 2 anni che precedono quello di riferimento;
 - determinazione della media del biennio (somma dei fatturati diviso 2);
 - determinazione del fatturato anno in corso e relativo raffronto.

2) ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE, CON PESO PONDERALE DEL 30% SULL'ERT ECONOMICO

- Il parametro sarà determinato con gli stessi criteri del paramento **1)**.
- Il numero degli occupati, comprensivo delle collaborazioni continuative, sarà rilevato nel mese di dicembre di ogni anno.

3) RAPPORTO FRA FATTURATO E COSTO DEL LAVORO, CON PESO PONDERALE DEL 40% DELL'ERT ECONOMICO.

- Per il primo termine si farà riferimento ai dati raccolti per la determinazione del parametro **1)**.
- Il costo del lavoro sarà rilevato con gli stessi criteri, (voce del bilancio CEE) escludendo i costi della previdenza integrativa.

Il computo e la valutazione dei risultati avverrà tramite i seguenti parametri:

PERIODO DI RAFFRONTO: È costituito dai bilanci del biennio precedente a quello del bilancio d'esercizio utilizzato per il raffronto.
(esempio: per la determinazione dell'ERT anno 2002 si raffronteranno il bilancio dell'esercizio 2001 con la media dei bilanci 1999 e 2000)

ANNO DI RIFERIMENTO: Anno per il quale sono calcolati i dati per l'erogazione dell'ERT. (è costituito dal Bilancio dell'esercizio precedente l'anno di competenza; per l'erogazione 2002 il bilancio 2001).

Calcolo dell'ERT legato agli obiettivi economici:

- Per la raccolta, verifica e analisi dei dati è costituita un'apposita Commissione formata da n. 6 rappresentanti delle parti, di cui n. 3 nominati dalle Centrali della Cooperazione e n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
- La Commissione si riunirà entro la fine del mese di novembre di ogni anno per valutare la documentazione e i dati riguardanti l'esercizio di riferimento.
- La comparazione dei dati sarà effettuata dalla Commissione di anno in anno sulle condizioni omogenee, relativamente all'entità delle cooperative certificatesi.

Erogazione dell'ERT economico:

- L'indicatore **1)** – fatturato (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra una riduzione rispetto alla media del biennio precedente
- L'indicatore **2)** – andamento dell'occupazione (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra una riduzione rispetto alla media del biennio precedente
- L'indicatore **3)** – rapporto fatturato/costo del lavoro (peso ponderale 40%):
 - sarà erogato per intero alla presenza di stabilità o di un aumento del valore del rapporto rispetto alla media del biennio precedente.
 - non sarà erogato in caso di riduzione del rapporto rispetto alla media del biennio precedente.

I dati presi in considerazione saranno quelli ricavati da quanto pervenuto alle parti firmatarie, entro il 30 ottobre di ogni anno, inviati dalle cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo.

L'eventuale ERT così determinato dovrà comunque essere corrisposto anche dalle cooperative che non hanno inviato i dati.
Non saranno presi in considerazione i dati dei consorzi che svolgono prevalentemente attività di servizio per conto dei propri soci.
Qualora si verificassero situazioni anomale, comprese quella relativa al reperimento nei tempi stabiliti dei dati di riferimento in modo omogeneo, le parti potranno prevedere in sede di determinazione dell'ERT ulteriori correttivi rispetto a quelli previsti ai punti precedenti.
Per le cooperative, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, saranno utilizzati dati relativi all'ultimo bilancio sociale approvato entro il 15 giugno.

NORME FINALI

- L'ERT nella sua interezza (ERT presenza ed ERT economico) sarà erogato annualmente in un'unica soluzione nella busta paga del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza (esempio ERT del 2002 corrisposto nella busta paga del mese di febbraio 2003). Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori con contratti di lavoro part-time,
- L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori, in forza alla cooperativa nel mese di erogazione, che abbiamo prestato attività nell'anno di competenza.
- In caso di prestazione ridotta nel tempo l'ERT sarà riproporzionato sui mesi lavorati
- Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, in assenza del dato definitivo dell'ERT, al lavoratore cessante sarà erogata unitamente alle competenze di fine rapporto, la quota dell'ERT presenza maturato e la quota di ERT economico sarà riproporzionata sui mesi lavorati e sarà riferita ai risultati dell'anno precedente.
- L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge compreso il TFR.
- Le erogazioni di cui sopra hanno le caratteristiche di un premio variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all'anzianità (mesi di servizio nell'anno di riferimento); inoltre viene erogato solo a fronte di verifiche dei dati redatti e presentati annualmente potendo accedere, pertanto, ai benefici di decontribuzione previsti dall'art. 2 della legge 135/97 e successive integrazioni.
- Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alle parti firmatarie (Centrali Confederali della cooperazione e OO:SS.) un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo.
- Tale possibilità è utilizzabile esclusivamente per le cooperative che, operando prevalentemente in provincia di Bergamo, abbiano presentato i dati aziendali complessivi e attivate le procedure di cui sopra.

ART. 6) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto attiene alle materie regolamentate nel presente accordo vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore collettive e/o individuali determinate e regolate nelle singole realtà aziendali e in atto alla data della sottoscrizione del presente accordo.

ART. 7) SFERA DI APPLICAZIONE - DECORRENZA E DURATA

Il Contratto Integrativo Collettivo Provinciale integra le norme contenute nel CCNL Cooperative Sociali del 08/06/2000 applicandosi a tutte le prestazioni di lavoro, dipendenti e soci-lavoratori, in forza alle Cooperative Sociali della Provincia di Bergamo e ai dipendenti e soci-dipendenti impiegati in servizi allocati in provincia di Bergamo gestiti da Cooperative di provenienza extraprovinciale.
Il presente Contratto decorre dal 01/01/2001 e scade il 31/12/2004; esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con notifica formalizzata, almeno due mesi prima della sua scadenza.
I suoi effetti comunque continueranno a permanere sino ad un'eventuale revisione o riscrittura di rinnovo.

Letto, confermato, sottoscritto.

C I S L
FISASCAT